



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 973 del 30/06/2017

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE "IMPIANTO DI LIQUEFAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALI DERIVATI DA SCARTI DI MACELLAZIONE - GROIL SRL" - LOTTIZZAZIONE GA.MA. SVILUPPO INDUSTRIALE- SIMAXIS. CATEGORIA IPPC 6.5

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda di autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA), pervenuta agli atti questa Provincia in data 05/05/2016 con prot. n. 10791, presentata dal Sig. Nicola Eligio Cicu in qualità di Gestore e rappresentante legale (di seguito Gestore) dell'impianto di liquefazione di sottoprodotti di origine animale derivati da scarti di macellazione freschi –Groil -Srl", con sede operativa in lottizzazione GA.MA. –Sviluppo Industriale - Comune di Simaxis.

VISTA la propria nota prot. n. 13016 del 01/06/2016 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241 e comunicato il responsabile del procedimento.

VISTA la propria nota trasmessa al Gestore in data 05/07/2016 con prot. n. 15594 volta alla richiesta di integrazione, ai sensi dell'articolo 29-ter comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., degli elaborati a corredo della domanda AIA.

VISTA la propria nota prot. n. 17142 del 29/07/2016 con la quale sono stati concessi al Gestore, ai sensi dell'articolo 29-ter comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ulteriori trenta giorni, come richiesto dallo stesso, per la presentazione della documentazione integrativa precedentemente richiesta.

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore, acquisita agli atti in data 06/09/2016 con prot. n.18570 alla Provincia e agli Enti coinvolti nel procedimento.

CONSIDERATO che la Provincia ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale, l'avviso di deposito della domanda AIA presentata dal Gestore, con indicazione della localizzazione dell'installazione, il nominativo della Società e gli uffici ove prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

PRESO ATTO CHE non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini e da altri soggetti interessati.

CONSIDERATO CHE

- a. in data 20/10/2016 si è svolta la prima riunione della conferenza dei servizi per il rilascio dell'AIA, regolarmente convocata, ai sensi della normativa vigente, con nota prot. n.20116 del 30/09/16, inviata ai seguenti Enti: Regione Autonoma della Sardegna (Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio), Regione Autonoma della Sardegna (Direzione generale della Sanità), ARPAS –Dipartimento di Oristano, Comune di Simaxis, Consorzio di Bonifica dell'Oristanese - ASSL di Oristano (Spresal e Servizio delle Produzioni Zootecniche), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano e alla Società Cogen srl.
- b. In tale sede è stata evidenziata la necessità di avere, tenendo conto anche del parere trasmesso dall'Arpas Dipartimento di Oristano (di seguito Arpas) con nota prot.n. 33157 del 20/10/2016, chiarimenti ed integrazioni relativamente alla documentazione presentata a corredo della domanda.
- c. A conclusione della riunione di cui al punto 1, è stato unanimemente deciso di sospendere, ai sensi dell'articolo 14 ter della L. 241/2000 e dell'articolo 29 quater comma 8 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., i lavori della Conferenza di servizio, stabilendo in 90 giorni il tempo massimo per la presentazione delle integrazioni richieste.
- d. In data 19/01/2017 con nota prot. n. 873, successivamente integrata con nota del 21/02/2017 prot. n. 2616 sono stati acquisiti agli atti le integrazioni prodotte dal Gestore.
- e. Che nella seconda seduta della sopracitata conferenza di servizi, convocata con nota prot. n. 1279 del 27/01/2017 e svoltasi in data 23/02/2017, è stato unanimemente deciso di sospendere per trenta giorni l'iter istruttorio per il rilascio dell'AIA, a seguito specifica richiesta del Gestore, al fine di consentire la presentazione di integrazioni volontarie in merito a modifiche impiantistiche e gestionali migliorative che la Società intende apportare.
- f. In data 24/03/2017 sono state acquisite agli atti, con nota prot. n. 4805, le integrazioni volontarie prodotte dal Gestore .
- g. In data 13/04/2017 è stata acquisita agli atti con prot. n. 6093, l'ulteriore documentazione trasmessa dal Gestore (Studio di impatto olfattivo e scrittura privata tra Sviluppo Industriale Srl, Cogen Srl e Groil Srl).
- h. Nel corso della terza riunione della conferenza di servizi, svoltasi in data

20/04/2017, il Presidente tenuto conto dei pareri espressi e pervenuti (di seguiti riportati) esprime parere favorevole al rilascio dell'AIA alla Groil Srl condizionato al recepimento di specifiche prescrizioni.

- ARPAS - Dipartimento di Oristano: parere favorevole con prescrizioni, come espresso in conferenza di servizio e riportato nella nota prot. n. 13007 del 20/04/2017 - acquisita agli atti con prot. n. 6423 del 20/04/2017 – e nella nota prot. n. 15438 del 10/05/2017 acquisita agli atti in data 11/05/2017 con prot. n. 7810 riportante il parere in merito allo “Studio di impatto olfattivo” trasmesso dal Gestore in data 13/04/2017.
- ARPAS – Direzione Tecnico Scientifico – con nota prot. n. 1373 del 19/04/2017 - acquisita agli atti con prot. n. 6423 del 20/04/2017 comunica di non poter esprimere una corretta valutazione dello studio di impatto acustico presentato dalla Groil Srl.
- ASL di Oristano –Servizio delle Produzioni Zootecniche: parere favorevole
- Consorzio di Bonifica dell’Oristanese: parere favorevole condizionato - nota prot. n. 4351 del 20/04/2017 acquisita agli atti con prot. n. 6444 del 20/04/2017
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano- Ufficio prevenzione incendio con nota prot. n. 2558 del 10/04/2017 acquisita agli atti con prot. 5764 del 10/04/2017, comunica la validità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presentata dalla Groil in data 01/02/2014 con prot. 580, come autorizzazione all’esercizio ai fini antincendio evidenziando la necessità che sia attivato un nuovo endoprocedimento SUAP in caso di modifica.
- Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio: assente. Parere favorevole, espresso con nota prot. n. 3579 del 22/02/2017, acquisita agli atti della seconda seduta della conferenza di servizi.
- Regione Autonoma della Sardegna -Direzione generale della Sanità: Assente
- ASL di Oristano – Spresal: assente
- Comune di Simaxis: assente

RILEVATO che in applicazione della L. 241/1990 ss.mm.ii. sono stati considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno

espresso definitivamente, né notificandola alla Provincia né esprimendola in conferenza, la propria volontà.

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Simaxis non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e non ha espresso il parere di competenza in materia urbanistica- edilizia.

VISTI i verbali delle varie riunioni della conferenza di servizi, regolarmente trasmessi agli Enti coinvolti nel procedimento istruttorio.

TENUTO CONTO CHE

- a. l'impianto oggetto della disciplina AIA è connesso ad un impianto di cogenerazione di potenza elettrica totale pari a 992 kWe, alimentato a grasso animale, di proprietà della Cogen Srl, ubicato nella stessa area ed autorizzato dal SUAP del Comune di Simaxis con provvedimento autorizzativo n. 9 del 19/07/2013 ai sensi del D.Lgs. 387/2003 come integrato dal D.Lgs. n.28 del 03/03/2011;
- b. con l'entrata in vigore del Decreto n.123 del 19/05/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che inserisce il grasso animale quale biomassa nell'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, parte quinta del D.Lgs. 152/2006, decadono le prescrizioni espresse nel sopracitato provvedimento autorizzativo, per la parte inerente la gestione dei rifiuti e dovranno pertanto essere modificate quelle inerenti le emissioni in atmosfera ;
- c. l'impianto di cogenerazione di proprietà della Cogen Srl, di potenza elettrica totale pari a 992 kWe, attualmente non in esercizio, è un impianto sotto soglia non soggetto agli obblighi della normativa AIA;
- d. ai sensi della definizione di "installazione", riportata alla lettera i-quater del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 152/06, l'attività svolta dalla Cogen Srl, è da considerarsi attività tecnicamente connessa alla Groil Srl e pertanto esse rappresentano complessivamente l'installazione di riferimento sulla quale occorre svolgere una valutazione complessiva degli impatti, per il corretto svolgimento dell'istruttoria e il conseguente coordinamento delle specifiche autorizzazioni ambientali come disposto all'articolo 5 comma I lett. o-bis del L.gs 152/06 ss.mm.ii.;
- e. a tal fine, è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento anche alla Cogen Srl, in qualità di Gestore di attività tecnicamente connessa a quella oggetto di AIA, al fine di consentire la partecipazione al procedimento amministrativo ed assicurare il coordinamento delle autorizzazioni a livello istruttorio;
- f. al fine dell'entrata in esercizio del proprio impianto di cogenerazione, la Cogen Srl dovrà presentare al SUAP del Comune di Simaxis, istanza di

adeguamento del proprio atto autorizzativo alle modifiche introdotte dal sopracitato decreto n.123/2016 e alle considerazioni scaturite dall'istruttoria svolta per il rilascio della presente AIA alla Groil Srl.

PRESO ATTO della DGR. n 7/11 del 09/02/2016, rilasciata dall'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna, nella quale viene deliberato di non sottoporre a valutazione di impatto ambientale l'impianto di liquefazione dei SOA a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito integralmente riportate:

1. *“La Società proponente dovrà adottare, prima dell'avvio delle attività, le misure di mitigazione descritte nello studio preliminare ambientale e nella documentazione integrativa presentata a dicembre 2015 ed in particolare:*
 - a. *dovrà essere realizzata una vasca di raccolta delle acque di prima pioggia.*
 - b. *Doavrà essere realizzata la centrale di aspirazione dell'aria costituita da un estrattore d'aria e un ventilatore centrifugo a doppia aspirazione in grado di garantire un ricambio orario non inferiore a 7,5 vol/h, mantenendo in depressione i locali.*
 - c. *Doavrà essere installata una batteria di prefiltrazione, filtrazione e deodorizzazione con carboni attivi.*
2. *Con riferimento alle emissioni odorigene prodotte durante le operazioni dei SOA, rispetto alla soluzione progettuale proposta dalla Groil Srl, consistente nella realizzazione di una barriera verticale in PVC, integrata da un sistema di nebulizzazione, in fase autorizzativa dovrà essere approfondita, così come richiesto dall'ARPAS nella relazione di sopralluogo del 31/03/2014, la possibilità di realizzare una struttura amovibile(per esempio bussola costituita da tunnel scorrevole) di dimensioni idonee al passaggio dei mezzi, che garantisca lo svolgimento delle operazioni di movimentazioni dei SOA in ambiente confinato.*
3. *Doavrà essere redatto un piano di manutenzione e pulizia dell'impianto volto a garantire l'efficienza nel tempo dei sistemi di aspirazione e di filtrazione e ad impedire l'accumulo di materiali di risulta del processo di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale e dovrà essere concordato con l'ARPAS un monitoraggio dell'effettiva adozione delle misure previste in tale piano.*
4. *Nella successiva fase di Autorizzazione integrata ambientale dovrà essere predisposto, in accordo con ARPAS, un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene che preveda la realizzazione di una campagna di rilevamento delle stesse dall'entrata in funzione dell'impianto con almeno 2 controlli/anno a cadenza stagionale, con l'indicazione di idonee misure/azioni in caso di scostamenti.*
5. *Doavranno essere realizzate le opere di mitigazione dell'impatto visivo descritte nella documentazione integrativa di dicembre 2015, dichiarate sufficienti dal Servizio tutela del paesaggio nella nota prot. 38994/XIV.12.2 pervenuta in data 15/09/2015 ossia “ Si ritiene opportuno realizzare opere di mitigazione dell'impatto visivo, piantando, lungo il contorno dell'area, essenze vegetali ad*

alto fusto che svolgano una funzione schermante delle opere in progetto e generino un miglioramento complessivo della qualità del paesaggio”

CONSIDERATO CHE il Gestore, in ottemperanza alla sopracitata DGR, ha provveduto

- a. a realizzare un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia come evidenziato nella planimetria S01, trasmessa con nota acquisita agli atti in data 24/03/2017 con prot. n. 4805;
- b. ad installare una centrale di aspirazione dell'aria costituita da un estrattore d'aria e un ventilatore centrifugo a doppia aspirazione in grado di garantire un ricambio orario non inferiore a 7,5 vol/h, mantenendo in depressione i locali come documentato nella relazione “allegato AR07 -Relazione tecnica trattamento aria esausta”, presentata con nota acquisita in data 19/01/2017 con prot. n. 873, successivamente integrata;
- c. ad installare una batteria di prefiltrazione, filtrazione e deodorizzazione con carboni attivi, come documentato nella relazione “allegato AR07 -relazione tecnica trattamento aria esausta”, presentata con nota acquisita in data 19/01/2017 con prot. n. 873, successivamente integrata;
- d. a trasmettere, il piano di manutenzione e pulizia dell'impianto (Allegato AR04) e lo studio di impatto olfattivo (allegato AR05), con nota acquisita in data 19/01/2017 con prot. n. 873, successivamente integrati con la documentazione acquisita agli atti in data 24/03/2017 con prot. n. 4805.

TENUTO CONTO

- a. che l'installazione è localizzata nel Comune di Simaxis (OR), nella lottizzazione GA.MA. Industriale della Ditta Sviluppo Industriale Srl, con sede legale in Oristano via Arno n.11;
- b. della nota prot. n. 4351 trasmessa dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese in data 20/04/2017, la quale evidenzia il rilascio alla Ditta Sviluppo Industriale Srl, della concessione definitiva (determinazione n. 80 del 20/04/2017) allo scarico nel canale di colo “*Pauli Uffiziali*”, delle acque meteoriche della parte della lottizzazione convenzionata denominata GA.MA. in agro di Simaxis a condizione che la Groil Srl realizzi idoneo impianto di trattamento;
- c. della scrittura privata, trasmessa dal Gestore, acquisita agli atti in data 13/04/2017 con prot. n. 6093, con la quale la Ditta Sviluppo Industriale Srl, autorizza la Società Groil Srl e la Società Cogen Srl a convogliare le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali dell'attività nel pozzetto ricettore delle acque meteoriche della lottizzazione GA.MA., confluendo in tal modo nel canale di colo “*Pauli Uffiziali*”;
- d. della nota trasmessa dalla Società Groil Srl, acquisita agli atti in data 15/05/2017 con prot. n. 8004, volta a chiarire le discordanze presenti nella documentazione integrativa volontaria, riguardante il dimensionamento dell'impianto di prima pioggia in relazione dell'ampliamento del piazzale potenzialmente inquinabile.

VISTA la relazione istruttoria, agli atti del competente ufficio del Settore Ambiente Attività Produttive della Provincia, redatta dall'ufficio autorizzazioni ambientali tenendo conto di quanto espresso dagli Enti coinvolti nel procedimento istruttorio, la quale evidenzia che:

- a. il Gestore ha ottemperato a quanto richiesto nella DGR n. 7/11 del 09/02/2016, rilasciata dall'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna, realizzando il sistema di estrazione e di abbattimento delle emissioni in atmosfera e l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
- b. risultano applicate le principali Migliori Tecniche Disponibili (MTD) per il settore in esame;
- c. numerosi elaborati a corredo dell'istanza presentano carenze che non sono state superate nei tempi fissati per il rilascio del procedimento e necessitano pertanto di essere rivisti ed integrati;
- d. il Gestore ha proposto un Piano di miglioramento per la risoluzione delle criticità emerse in sede di Conferenza di servizi;
- e. l'impianto, attualmente in esercizio con una capacità di trattamento giornaliera al di sotto delle 10 t/giorno, non risulta sottoposto ad alcun quadro prescrittivo di natura ambientale in ragione del fatto che lo stesso non presenta attività soggette ad autorizzazioni ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

VISTO che a seguito delle valutazioni conclusive, condotte anche rispetto alle varie criticità impiantistiche e documentali evidenziate, l'ufficio istruttore propone il rilascio dell'AIA alla Groil Srl, a condizione che il Gestore provveda:

- alla realizzazione degli interventi di ottimizzazione dell'installazione e degli adeguamenti alle migliori tecniche disponibili e alla presentazione degli elaborati ancora da integrare, secondo una determinata tempistica;
- al rispetto dei limiti di emissioni per le varie matrici ambientali e delle prescrizioni per la gestione dell'installazione, sia nella fase di adeguamento dell'installazione che nella fase a regime.

VISTA la quietanza di pagamento della tariffa per gli oneri istruttori, calcolata in base al Decreto Ministeriale 24 aprile 2008, trasmessa dalla Groil Srl, acquisita agli atti in data 30/06/2017 con prot. n. 11319.

VISTA la nota prot. n. 23733 del 07/09/2016 del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità, nella quale viene comunicato che con determinazione n. 971 del 07/09/2016 ha provveduto, ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009, a concedere alla Groil Srl il riconoscimento definitivo per l'impianto.

RITENUTO DI

- a. dovere rilasciare, ai sensi dell'articolo 29-sexies del titolo III bis parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione integrata ambientale per un periodo di dieci anni;
- b. di effettuare il riesame con valenza di rinnovo dello stesso, ai sensi dell'articolo 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sull'installazione nel suo complesso:
 - Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione.
 - Quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato.

VISTI gli allegati al presente provvedimento

Allegato "A"- Norme Generali;
Allegato "B"- Quadro prescrittivo;
Allegato "C"- Quadro tecnico integrato;

che approvati diventeranno parte integrante e sostanziale del medesimo.

VISTI

- a. il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- b. l'articolo 22, comma 4) della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- c. la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- d. i documenti, *Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale* di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché *Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica* di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
- e. la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC) relativa alla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
- f. la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali;
- g. il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 27 gennaio 2007, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e con il Ministero della Salute, recante "emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento carcase";
- h. la Delibera della Giunta Provinciale di Oristano n. 59 del 13/04/2012 con la quale sono state confermate per il Settore Ambiente e Suolo le competenze riguardanti il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

- i. il decreto interministeriale del 24 aprile 2008 concernente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli” previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005 n.59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- j. il Decreto 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma1, lettera v-bis del D.Lgs. 152/06.

VISTA la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

VISTA la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano.

VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia n. 6 del 01/04/2016 con il quale è stato conferito, fino alla scadenza del mandato del medesimo, l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive al sottoscritto.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte

Art.1 di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29-sexies del titolo III bis parte II del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., all'impianto di liquefazione di sottoprodotti di origine animali derivati da scarti di macellazione della Groil Srl, identificata dalla P.IVA 01159380953 e avente sede legale in via Santa Chiara s.n ad Arborea, sito nella lottizzazione GA.MA. – Sviluppo Industriale – nel Comune di Simaxis, e rientrante nella Categoria IPPC 6.5 *“Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno”*

Art.2 DOCUMENTI

Con il presente atto sono approvati gli allegati di seguito elencati per farne parte integrante e sostanziale:

1. Allegato “A”- Norme Generali
2. Allegato “B”- Quadro prescrittivo
3. Allegato “C”- Quadro tecnico integrato

Art.3 DURATA ED EFFICACIA

La presente AIA, ai sensi del comma 3b dell'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ha validità di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di rilascio della medesima, salvo riesame avviato da parte della Provincia o su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale qualora si verificassero le condizioni indicate nell'art.29-octies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Art.4 PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia.

Ai sensi degli artt. 29-quater, comma 13, e 29-decies comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo è messo a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Oristano "http://www.provincia.or.it", nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Oristano, via Carducci, n. 42.

Art.5 TRASMISSIONE

La presente determinazione e relativi allegati, è trasmessa alla Groil Srl, Regione Autonoma della Sardegna (Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio), Regione Autonoma della Sardegna (Direzione generale della Sanità), all'ARPAS –Dipartimento di Oristano, al Comune di Simaxis, al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese – all'ASSL di Oristano (Spresal; Servizio delle Produzioni Zootecniche), al Comando Provinciale Oristano dei Vigili del Fuoco e alla Cogen Srl.

Art.6 RICORSI

La richiesta di revisione della presente determinazione dovrà essere indirizzata al Settore Ambiente e Attività Produttive della Provincia di Oristano.

Il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a quanto previsto dal comma 12, dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 30/06/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale